

Codice DB1014

D.D. 4 dicembre 2013, n. 518

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione delle aree di salvaguardia delle sorgenti denominate "Genzianera" e "Clot Arnaud", ubicate nel Comune di Roure (TO).

L'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "Torinese", d'intesa con il Comune di Roure (TO), ente gestore del Servizio Acquedottistico, con note in data 15 luglio 2013 e 17 luglio 2013, ha trasmesso rispettivamente le Determinazioni del Direttore Generale n. 132/2013 del 15 luglio 2013 e n. 139/2013 del 17 luglio 2013 con le documentazioni a supporto delle proposte di definizione delle aree di salvaguardia delle sorgenti denominate "Genzianera" (codice univoco TO-S-10069), ubicata ad una quota di circa 1840 metri s.l.m. in località Genzianera nella particella catastale n. 24 del foglio di mappa n. 1, censito al C.T. del medesimo Comune di Roure (TO), avente una portata media di 5 l/s e "Clot Arnaud", ubicata ad una quota di circa 1770 metri s.l.m. in località Clot Arnaud nella particella catastale n. 9 del foglio di mappa n. 4, censito al C.T. del medesimo Comune di Roure (TO), avente una portata media di 5 l/s;

non disponendo di serie storiche di misura della portata delle due sorgenti analizzate, le proposte di definizione sono state individuate sulla base delle risultanze degli studi idrogeologici considerando, in via cautelativa, un elevato grado di vulnerabilità degli acquiferi captati; le aree di salvaguardia che ne sono risultate hanno, per entrambe le sorgenti, le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta (ZTA), di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri verso monte, 30 metri lateralmente e 10 metri verso valle, a partire dalle opere di presa;
- zona di rispetto ristretta (ZRR), di forma poligonale, con un'estensione a monte pari a 200 metri;
- zona di rispetto allargata (ZRA), di forma poligonale e un'estensione a monte, a partire dal limite della ZRR, dimensionata in relazione all'assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione delle sorgenti stesse;

le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate negli elaborati:

- "Comune di Roure – Sorgente Genzianera – Planimetria delle aree di salvaguardia proposte - Scala 1:2.000";
- "Comune di Roure – Sorgente Clot Arnaud – Planimetria delle aree di salvaguardia proposte - Scala 1:2.000",

agli atti con la documentazione trasmessa.

in merito alle proposte in argomento l'ARPA Piemonte – Dipartimento provinciale di Torino, con note in data 22 agosto 2012, ha espresso parere favorevole rilevando che le opere sono collocate all'interno del Parco Naturale dell'Orsiera Rocciavè (S.I.C. IT 1110006) in una zona impervia con presenza di grandi massi; non sono censiti centri di rischio tali da determinare potenziali pericoli di inquinamento della risorsa idrica captata. Nelle medesime note la stessa ARPA ha tuttavia precisato che nel caso venga effettuata attività pascoliva di alpeggio le aree vengano perimetrare mediante posizionamento di recinzioni elettriche alimentate da batterie;

anche l'Azienda Sanitaria Locale TO3 – S.C. Igiene Alimenti e Nutrizione, con note in data 5 luglio 2013, ha espresso parere favorevole, non rilevando particolari criticità o incompatibilità in merito alle definizioni in oggetto;

le particelle catastali interessate dalle aree di salvaguardia, così come definite dal vigente Piano Regolatore Generale Comunale, ricadono in zona di salvaguardia ambientale, zone agricole silvo-pastorali, zone speciali: a servizi sovracomunali S.P.I., tali terreni quindi non risultano essere soggetti ad intensive attività agricole o zootecniche; pertanto non è stato ritenuto necessario richiedere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006. Ne consegue che coloro che detengono i titoli d'uso delle

particelle interessate saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti all'articolo 6, commi 1 e 2 del regolamento regionale 15/R del 2006. Nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica delle stesse, coloro che ne detengono i titoli d'uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere sotto forma di comunicazione alla Provincia di Torino;

con determinazione n. 410-358869, in data 29 luglio 2005, la Provincia di Torino ha autorizzato provvisoriamente il Comune di Roure (TO) alla continuazione dell'esercizio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile tramite la sorgente denominata "*Genzianera*". Il medesimo Comune, con nota in data 5 febbraio 2003, ha presentato alla Provincia di Torino istanza di concessione di derivazione d'acqua dalla sorgente denominata "*Clot Arnaud*".

ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio di entrambe i procedimenti amministrativi con la pubblicazione dei relativi avvisi sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 32, in data 8 agosto 2013.

Tutto ciò premesso,

Il Dirigente

considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che le proposte di definizione sono conformi ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006 n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)";

atteso che le aree di salvaguardia proposte sono state dimensionate attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano;

rilevato che le proposte presentate sono state dimensionate, in via cautelativa, sulla base di un elevato grado di vulnerabilità degli acquiferi captati;

rilevato che le due sorgenti in argomento sono state inserite nel primo elenco del Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi del comma 1, lettera b) dell'articolo 9 del Regolamento 15/R del 2006, trasmesso con nota prot. n. 0004277, in data 4 dicembre 2009, dall'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "*Torinese*";

ritenuto che le proposte di definizione delle aree di salvaguardia possono essere accolte a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché posti in essere tutti i controlli e gli interventi eventualmente segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, in particolare, come evidenziato da ARPA, nel caso venga effettuata un'attività pascoliva di alpeggio, le aree interessate vengano perimetrate mediante posizionamento di recinzioni elettriche alimentate da batterie;

vista la determinazione n. 410-358869, in data 29 luglio 2005, con la quale la Provincia di Torino ha autorizzato provvisoriamente il Comune di Roure (TO) alla continuazione dell'esercizio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile tramite la sorgente denominata "*Genzianera*";

vista la nota, in data 5 febbraio 2003, con la quale il Comune di Roure ha presentato alla Provincia di Torino istanza di concessione di derivazione d'acqua dalle sorgenti dalla sorgente denominata "*Clot Arnaud*";

viste le note dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento provinciale di Torino, in data 22 agosto 2012 – prot. n. 85766 e prot. n. 85764;

viste le note dell'Azienda Sanitaria Locale TO3 – S.C. Igiene Alimenti e Nutrizione in data 5 luglio 2013 – prot. n. 74582 e prot. n. 74558;

viste le Determinazioni del Direttore Generale dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 – “*Torinese*” n. 132/2013 del 15 luglio 2013 e n. 139/2013 del 17 luglio 2013, di approvazione e presa d'atto delle proposte di definizione in oggetto;

viste le note, in data 15 luglio 2013 – prot. n. 0002473 e in data 17 luglio 2013 – prot. n. 0002506, dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 – “*Torinese*”, di trasmissione degli atti delle proposte di definizione in oggetto;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 “Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”;

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l'articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008

DETERMINA

a) Le aree di salvaguardia delle sorgenti denominate “*Genzianera*” e “*Clot Arnaud*”, ubicate nel Comune di Roure (TO), sono definite come risulta negli elaborati:

- “Comune di Roure – Sorgente Genzianera – Planimetria delle aree di salvaguardia proposte - Scala 1:2.000”;
- “Comune di Roure – Sorgente Clot Arnaud – Planimetria delle aree di salvaguardia proposte - Scala 1:2.000”;

allegati alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali.

b) Nelle aree di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano”, relativi rispettivamente alle zone di tutela assoluta e alle zone di rispetto, ristretta ed allargata.

c) Il gestore, come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del medesimo Regolamento, nonché a:

- garantire che le zone di tutela assoluta delle sorgenti, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, siano completamente dedicate alla gestione della risorsa, e, ove possibile, recintate al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; a tal proposito, si ritengono adeguate le recinzioni presenti allo stato attuale descritte nelle relazioni allegate alle proposte di definizione di cui al presente provvedimento; l'accesso a tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo;
- provvedere affinché, nel caso venga effettuata un'attività pascoliva di alpeggio, le aree interessate vengano perimetrate mediante posizionamento di recinzioni elettriche alimentate da batterie;
- provvedere alla pulizia dei versanti compresi nell'area di salvaguardia.

d) A norma dell'articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che al proponente:

- alla Provincia di Torino per la redazione del disciplinare di concessione che conterrà le prescrizioni poste a carico del concessionario per la tutela dei punti di presa;
- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
- all’Azienda sanitaria locale;
- al Dipartimento dell’ARPA;
- all’Ente gestore delle Aree protette delle Alpi Cozie.

e) A norma dell’articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Roure affinché lo stesso provveda a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione delle aree di salvaguardia di cui al presente provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di elevata naturalità dei versanti racchiusi dalle captazioni;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con le predette definizioni delle aree di salvaguardia;
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dalle aree di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente
Agata Milone